

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

CAPO II

Agenzia regionale del lavoro

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)(11)(12)(13)

Note:

1 Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, le funzioni ad essa attribuite sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, ai sensi dell'art. 79, comma 2, della presente legge.

2 L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale e' formalmente costituita a seguito della nomina degli organi dell'Agenzia stessa, operata con D.P.Reg. 21 marzo 2006, n. 75 (B.U.R. 5/4/2006, n. 14) e D.P.Reg. 9 agosto 2006, n. 246 (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7, L. R. 22/2007, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012

4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 17/2008

6 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 10, comma 59, lettera a), L. R. 17/2008

7 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 10, comma 59, lettera b), L. R. 17/2008

8 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 59, lettera c), L. R. 17/2008

9 Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 10, comma 60, lettera a), L. R. 17/2008

10 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 60, lettera b), L. R. 17/2008

11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 31, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012

12 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.

13 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010, con cui si integrava la disciplina del presente articolo, poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. a), numero 3), L.R. 16/2012; il medesimo art. 18, comma 1, della citata L.R. 16/2012 disponeva peraltro, alla lettera e), l'abrogazione del comma 31 dell'art. 12, L.R. 22/2010.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013. L'attività del Collegio dei revisori dei conti prosegue secondo quanto indicato all'art. 15, comma 6, della citata L.R. 16/2012.

Art. 13

(ABROGATO)

(3)(4)

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 61, lettera a), L. R. 17/2008

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 61, lettera b), L. R. 17/2008

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 14, L. R. 12/2010

4 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 16/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013.